



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n.42 – 37122 Verona – C.F. e P.IVA 02573090236



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Via S. D'Acquisto, 7 - 37122 Verona – Tel. 045 807 59 11, Fax: 045 807 50 03
e-mail: dip.prevenzione@ulss20.verona.it – web: prevenzione.ulss20.verona.it

SERVIZI VETERINARI

AREA A/C: SANITA' ANIMALE, IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Via Salvo D'acquisto, 7 – 37122 Verona - Tel. 045 8075056 – Fax 045 8075058
e-mail: veterinario.servizioac@ulss20.verona.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 291629 data 15/07/2015, pagina 5 di 5

Spett.le
Verona Fiere
C.A. Luciano Rizzi
Area manager Agriexpo & Technology
Viale del Lavoro, 8
37135 - VERONA

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	15 LUG. 2015
Prot. N.	291629
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.760.20.10	

E p.c Dott. Giorgio Cester
Direttore Sezione Veterinaria
e Sicurezza Alimentare
Regione Veneto

Dott. Michele Brichese
Settore Igiene e sicurezza degli
alimenti di origine animale, sanità
animale e zootecnia
Regione Veneto

Oggetto: 117^a Fieracavalli 2015 – Verona 5 – 8 novembre

In riferimento alla Vs nota prot. n. 150000793 del 14.05.2015 si inviano in allegato le norme sanitarie per la Fieracavalli 2015.

Distinti saluti.

Il Direttore Area A/C
Dott. Fabrizio Cestaro

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda Ulss20 di Verona in conformità alla normativa vigente

Il Direttore Dott. Fabrizio Cestaro
e-mail: fabrizio.cestaro@ulss20.verona.it
Referente dell'istruttoria: Dott. Fabrizio Cestaro
Tel: 045/8075054 Fax 045/8075058
e-mail: veterinario.servizioac@ulss20.verona.it
Orario: 09.00 – 12.00 da lunedì a venerdì

117^ FIERA INTERNAZIONALE DEI CAVALLI

5-8 novembre 2015

NORME SANITARIE

La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell'ambito della Fiera Internazionale dei cavalli, vengono svolte a cura del Servizio Veterinario dell'Az. ULSS n. 20 della Regione Veneto.

Gli automezzi, i vans ed i carri ferroviari, adibiti ed autorizzati al trasporto di cavalli, dovranno essere scortati dalla attestazione di avvenuta pulizia e disinfezione del mezzo.

Gli equidi introdotti dal territorio italiano presso il quartiere fieristico di Verona, dovranno essere scortati dal documento di identificazione (**Passaporto**) che attesti l'**iscrizione all'anagrafe equina nazionale** conformemente a quanto previsto dal Decreto 29.12.2009 e relative procedure di attuazione (Manuale Operativo di cui al D.M. 26/09/2011) e D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 29, "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE".

Tutti gli equidi di età superiore ai sei mesi, provenienti da territori con specifiche situazioni di rischio, soprattutto in riferimento a particolari zone o tipologie di allevamento, dovranno essere controllati per l'anemia infettiva e gli esiti dovranno essere trascritti sui documenti di accompagnamento, come suggerito dalla nota 0019634-P del 29/10/2012 del Dipartimento della Salute Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute (*Ordinanza 6 agosto 2010 – Piano di sorveglianza Nazionale per l'Anemia infettiva degli equidi – precisazioni a seguito della scadenza*).

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 31 del DPR 320/54, dovrà essere compilato dallo spedite il modello IV di cui al decreto del Ministero della Salute 16 maggio 2007.

Copia di tale dichiarazione dovrà essere consegnata al personale dei Servizi Veterinari.

Gli equidi provenienti dagli Stati membri dell'unione Europea devono essere scortati:

- da documento di identificazione conforme al Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi
- essere conformi alla Direttiva 90/426/CEE, recepita in Italia con DPR 243/94.

Gli equidi **provenienti da paesi terzi** dovranno transitare attraverso un Posto di Ispezione Frontaliero (**PIF**) ed essere accompagnati dal "Documento veterinario comunitario di entrata" (**DVCE animali**) emesso dal PIF.

Gli espositori dovranno denunciare ai Veterinari Ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni.

N.B. Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie che da oggi fino allo svolgimento della Fieracavalli 2015 dovessero essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Veneto, a seguito di mutate condizioni epizootologiche.

BOVINI – BUFALINI

Gli animali partecipanti alle rassegne zootecniche devono:

- Essere scortati dal documento di identificazione individuale (passaporto), che dovrà essere presentato all'atto del controllo sanitario (per il conseguente inserimento in anagrafe informatizzata)
- Essere scortati da Dichiarazione di provenienza (**Mod.4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 16 maggio 2007, firmato dal Veterinario Ufficiale A ULSS**) attestante l'esito favorevole della visita sanitaria e delle prove effettuate sui capi e che provengono da allevamenti non sottoposti a misure di polizia veterinaria.
- provenire da allevamenti;
 - ✓ Ufficialmente indenni da TBC.
 - ✓ Ufficialmente indenni da Brucellosi.
 - ✓ Ufficialmente Indenni da Leucosi Bovina Enzootica.

I bovini inviati alla rassegna, se non provenienti da province, regioni o stati riconosciuti ufficialmente indenni a livello comunitario, devono aver subito:

- Da non più di 60 gg.: Prova intradermica della tubercolina con esito negativo.
- Da non oltre 30 gg.: Esame sierologico negativo per BRUC e LEB sugli animali di età superiore a 12 mesi

“IBR”:

Tutti gli animali per accedere agli spazi fieristici dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- Da non oltre 30 giorni: Esame sierologico favorevole per IBR su bovini/bufalini di **qualsiasi età**. Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E Mod. 4. Pertanto gli animali ammessi dovranno essere:
- Sieronegativi o IgE negativi,
- Se provenienti da allevamento non indenne il prelievo dovrà essere conforme alla Dec. 2004/558/CE

“BLUE TONGUE”:

L'accettazione degli animali provenienti da zone interessate dai provvedimenti restrittivi avverrà nel rispetto regolamento comunitario 2007/1266/CE e successive modifiche.

Per gli animali vaccinati dovrà essere indicata sul passaporto la data di esecuzione degli interventi vaccinali nei confronti dei vari sierotipi circolanti nel territorio di origine.

Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- Gli animali e i mezzi di trasporto al momento del carico dovranno essere irrorati con gli insetticidi previsti dalla legislazione vigente.
- Essere scortati da Mod.4 rilasciato dall'autorità sanitaria sul quale dovrà essere riportato il trattamento insetticida (nome del prodotto) con data e ora di esecuzione.

OVINI – CAPRINI

Dovranno essere scortati dalla dichiarazione di provenienza (Mod.4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 16 maggio 2007,) firmato dal Veterinario Ufficiale A ULSS competente per territorio, che certifichi che provengono da allevamenti "Ufficialmente Indenni" da Brucellosi ed esenti da malattie infettive ed infestive della specie, e che provengano da allevamenti non sottoposti a vincoli di polizia veterinaria.

L'accettazione degli animali provenienti da zone interessate dai provvedimenti restrittivi avverrà nel rispetto regolamento comunitario 2007/1266/CE e successive modifiche. Inoltre:

- Per gli animali vaccinati dovrà essere indicata sul modello IV la data di esecuzione degli interventi vaccinali nei confronti dei vari sierotipi circolanti nel territorio di origine.
- Gli animali e i mezzi di trasporto al momento del carico dovranno essere irrorati con gli insetticidi previsti dalla legislazione vigente.

L'introduzione degli animali provenienti da Paesi comunitari è subordinata alle condizioni previste dal D.Lgs. 19-8-2005 n. 193.

SUINI

Dovranno essere scortati dalla dichiarazione di provenienza (Mod.4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 16 maggio 2007,) firmato dal Veterinario Ufficiale A ULSS competente per territorio e dalla dichiarazione che rispondono a quanto previsto dall'O.M. 12 aprile 2008 nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus. A norma dell' art. 1 del D.M. 5 agosto 1999, è vietata l'introduzione nell'ambito fieristico di suini provenienti dalla Sardegna.

L'introduzione di suini provenienti dai Paesi Comunitari è regolata dal D.L.vo 196/99 (Mod. 2 dell'allegato f), mentre per quelli provenienti da Paesi terzi è subordinata alle condizioni previste dal D.Lgs 31-1-2007 n 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

AVICOLI E STRUZZI

Gli animali delle specie avicole ammessi al quartiere fieristico devono provenire da allevamenti di svezamento accreditati ai sensi del D.M. 25 giugno 2010 Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale. Dichiarazione di sanità (Mod. 4) rilasciata dai Servizi Veterinari delle A. ULSS. competenti per territorio in cui sia specificatamente indicato che l'allevamento da cui provengono gli animali è immune dalle principali malattie infettive o diffuse previste dalle vigenti disposizioni di legge e che non è sottoposto ad alcun vincolo sanitario.

LAGOMORFI

CONIGLI

Dovranno essere scortati dalla dichiarazione di provenienza (Mod. 4) compilato integralmente dal Veterinario Ufficiale dell'A.ULSS competente per territorio nel quale dovrà risultare che nell'allevamento da cui provengono, non si sono verificati casi di mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali, di età superiore a 30 giorni, sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale.

LEPRI

Dovranno essere scortate dalla dichiarazione di provenienza (Mod. 4) compilato integralmente dal Veterinario Ufficiale dell'A. ULSS competente per territorio.

DISCIPLINA DEI TRASPORTI

Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. 1/2005/CE e successive modificazioni ed integrazioni e gli autotrasportatori dovranno esibire all'ingresso in Fiera l'attestazione dell'avvenuta disinfezione (art. 64 del Regolamento di Polizia Veterinaria).

Ultimato lo scarico, gli automezzi non potranno lasciare l'area fieristica, se non dopo essere stati sottoposti a lavaggio e disinfezione presso l'apposita stazione esistente nell'ambito della Fiera.

Per chiarimenti ed informazioni sanitarie rivolgersi al Servizio Veterinario dell'A. ULSS n° 20

tel. 045-8075056 – 045/8075929 tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 13.00.